

COME GESTIRE IN STUDIO GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

A cura di Giancarlo Allione e Miriam Facchini

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE (art. 20 D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni)

I criteri per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dall'art. 20, D. Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni.

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica.

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo è individuato nella persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la **proprietà diretta** o la **proprietà indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo** (art. 20 c.1).

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (1/2)

I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

(art. 20 D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni)

A. CRITERIO DELLA PROPRIETÀ DIRETTA (art. 20, comma 2):

costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una **partecipazione superiore al 25%** del capitale detenuta da una persona fisica;

B. CRITERIO DELLA PROPRIETÀ INDIRETTA (art. 20, comma 2):

costituisce indicazione di **proprietà indiretta** una **partecipazione superiore al 25%** *posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;*

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (2/2)

C. CONTROLLO (art. 20, comma 3):

se l'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

- ✓ del controllo della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- ✓ del controllo di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- ✓ dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

D. CRITERIO RESIDUALE (art. 20, comma 5):

il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.**

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

CHE COS'È

- ✓ È un **registro** che raccoglie i dati sulla **titolarità effettiva delle imprese dotate di** personalità giuridica.
- ✓ È un **obbligo di comunicazione**, alla Camera di Commercio, dei **dati circa i titolari effettivi**
- ✓ È un **canale di accesso e consultazione** dei dati e **delle informazioni relativi alla titolarità effettiva**

I criteri per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal cd.

'Decreto antiriciclaggio' (art. 20, d. lgs n. 231/2007)

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

COME È COMPOSTO

Nel registro imprese sono state create apposite sezioni per il caricamento dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

- ✓ **sezione autonoma** *per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private*
- ✓ **sezione speciale** *per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e «istituti giuridici affini».*

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

A CHI SI RIVOLGE

Come disposto dal D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849, le **imprese dotate di personalità giuridica**, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), le **persone giuridiche private**, (fondazioni e associazioni riconosciute), e **Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali** e istituti giuridici affini, dovranno comunicare il Titolare effettivo al Registro Imprese.

ESCLUSE LE SOCIETÀ DI PERSONE

(società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

PERCHÉ SONO INCLUSE LE SOCIETÀ DI CAPITALI?

Le società di capitali hanno «personalità giuridica»:
sono soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci.

È la **società**, e *non il singolo socio*, ad essere **titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività.**

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

PERCHÉ SONO ESCLUSE LE SOCIETÀ DI PERSONE?

A differenza delle società di capitali **le società di persone NON hanno «personalità giuridica»**: non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone fisiche soci.

La **Società** può essere **ritenuta titolare di diritti e di doveri**, la responsabilità per eventuali inadempienze **viene però trasferita ai soci**, fatta eccezione per i soci accomandanti delle s.a.s.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

A CHI SI RIVOLGE

CHI DEVE FIRMARE LA COMUNICAZIONE?

Deve firmare digitalmente la comunicazione:

- ✓ **per le società di capitali:** gli amministratori
- ✓ **per le persone giuridiche private:** il fondatore, i legali rappresentanti e gli amministratori
- ✓ **per i trust/istituti giuridici affini:** i fiduciari

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

GLI OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ

La comunicazione del titolare effettivo è resa mediante **autodichiarazione**, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000.

Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri, né richiedere l'adempimento a un professionista.

I soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale

*come ricorda la Camera di commercio Milano Monza e Brianza Lodi:
«I professionisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente,
possono solo assumere il ruolo di “postini” per la trasmissione telematica delle
pratiche.»*

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

I DATI

La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi del titolare effettivo ma non solo:

- ✓ **Per le società:** oltre ai dati della società, il **tipo di requisito per il quale la persona fisica o le persone fisiche sono individuate come titolare effettivo** (es. proprietà diretta, proprietà indiretta, controllo, ecc...)
- ✓ **Per le PGP** (Persone Giuridiche Private): denominazione ente, sede legale, PEC
- ✓ **Per i TRUST e istituti giuridici affini:** denominazione, data e luogo nonché estremi dell'atto di costituzione

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE MODALITÀ DI INSERIMENTO

Le pratiche sono inviate tramite **Comunicazione Unica** con lo strumento **DIRE** (o software di terze parti) tramite il nuovo **modello base TE**.

Il modello TE può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e *non può contenere altri adempimenti o essere destinato ad altri enti.*

Nella pratica vanno indicate le informazioni su «**eventuali controinteressati alla consultazione/accesso.**» ¹

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.²

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE MODALITÀ DI INSERIMENTO

Approfondimenti

¹Eventuali controinteressati.

Coloro che ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. f) e c. 4, lett. d-bis) indicano nella comunicazione relativa al titolare effettivo le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso.

Nella pratica vengono richieste le ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (1/2)

LE MODALITÀ DI INSERIMENTO

Approfondimenti

²La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.

9 giugno 2022: Entrata in vigore del **Decreto Ministeriale n. 55/2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 25.05.2022.

Il Ministero dello sviluppo economico deve ancora emanare i seguenti decreti:

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (2/2)

- 1) **un decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo, sia per la sezione ordinaria, sia per la sezione speciale;**
- 2) **un decreto per il diritto di segreteria;**
- 3) **un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali**
- 4) **un decreto finale *che accerterà l'operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo***

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE MODALITÀ DI INSERIMENTO

Comunicazione Unica con «DIRE» e il modello base TE.

LE SEZIONI:

- ✓ DIRE - IMPOSTA
- ✓ DIRE - COMPILA PER SPA
- ✓ DIRE - COMPILA PER SRL
- ✓ DIRE - COMPILA PER TRUST
- ✓ DIRE - COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO / 1
- ✓ DIRE - COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO / 2
- ✓ **DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO /CARATTERISTICA**
- ✓ DIRE – COMPLETA E ALLEGA
- ✓ DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO CARATTERISTICA

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE MODALITÀ DI INSERIMENTO

DIRE - COMPILA SCELTA REQUISITO / CARATTERISTICA / 3

REQUISITI/CARATTERISTICHE:

1. *Partecipazione proprietaria diretta superiore al venticinque per cento del capitale (TPD)*
2. *Partecipazione proprietaria indiretta superiore al venticinque per cento del capitale (TPI)*
3. *Controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (TCM)*
4. *Controllo dei voti sufficienti per influenza dominante sulla società (TCE)*
5. *Esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società (TVC)*
6. *Titolare poteri di rappresentanza amministrazione o direzione (TRA)*
7. *Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato (CTR)*

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto applicativo in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno **60 giorni di tempo** per inviare la relativa comunicazione.

I **soggetti** già costituiti **che non aderiranno entro il termine** stabilito come primo popolamento saranno **sanzionati** sezione RI per omesso deposito.

Sanzioni:

art. 2630 del Codice civile

È prevista una sanzione che va da un **minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro**, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

ENTI COSTITUITI DOPO L'ISCRIZIONE DEL REGISTRO

- ✓ **Per le società e le P.G.P., costituite dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto attuativo, il termine per la presentazione è di **30 giorni** dall'iscrizione nel Registro (es. Registro Imprese)**
- ✓ **Per i trust e istituti giuridici affini, il termine di presentazione è di **30 giorni** dalla costituzione**

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LE TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

*Dopo la prima popolazione del Registro, ogni volta che il titolare effettivo viene modificato, la pratica di modifica deve essere presentata **entro 30 giorni dall'atto che da luogo alla variazione.***

OGNI ANNO

ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DELLA PRIMA COMUNICAZIONE O DALL'ULTIMA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE I SOGGETTI DEVONO COMUNICARE LA CONFERMA DEI DATI LE SOCIETA' DI CAPITALI POSSONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DEL DEPOSITO DEL BILANCIO ANNUALE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (1/2)

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE

CHI SI PUO' ACCREDITARE?

- ✓ **LE AUTORITÀ**
- ✓ **I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
- ✓ **ALTRI SOGGETTI – pubblico e soggetti legittimati**
- ✓ **AUTORITÀ:**
(di cui all'art. 21 comma 2 lettera a) b) c) e d) e comma 4 lettera a) b) c) del decreto antiriciclaggio)
accedono attraverso apposita convenzione sottoscritta con Unioncamere e Infocamere

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (2/2)

- ✓ **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
(all'art. 3 del decreto antiriciclaggio)
Accedono previo accreditamento presso la Camera di Commercio e ne trasmettono le segnalazioni di eventuali difformità tra i dati scritti nella sezione speciale e quelli acquisiti in sede di Adeguata Verifica. Le segnalazioni sono consultabili dalle autorità. E' garantito l'anonimato dei soggetti segnalanti.
- ✓ **ALTRI SOGGETTI - pubblico e soggetti legittimati**
Possono accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva previa richiesta formalizzata alla Camera di Commercio.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE

L'ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I soggetti obbligati all'Adeguata Verifica della clientela accedono alla «*sezione autonoma*» e alla «*sezione speciale*» del registro delle imprese per la consultazione dei dati a supporto degli adempimenti di Adeguata Verifica della clientela secondo quanto stabilito dagli artt.li 17, 18, 19 del decreto antiriciclaggio.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La richiesta di accreditamento contiene:

- 1) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle **categorie** tra quelle previste
- 2) **dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio**
- 3) i propri **dati identificativi**, compreso l'indirizzo di **posta elettronica certificata**, e quelli del **rappresentante legale** nel caso di persona giuridica;
- 4) **l'indicazione** dell'autorità di vigilanza competente o **dell'organismo di autoregolamentazione** e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati
- 5) la **finalità dell'utilizzo dei dati** e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

I soggetti obbligati accreditati possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ✓ La richiesta è presentata per il tramite di un **portale nazionale attraverso la compilazione di un form on line**
- ✓ L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a **mezzo PEC** e consente **l'accesso per due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.
- ✓ Eventuali **modifiche dello status del soggetto obbligato** o la sua cessazione **devono essere comunicate entro dieci giorni**.
- ✓ L'accREDITAMENTO è **gratuito** e consente la consultazione dei dati dei **titolari effettivi e degli eventuali controinteressati su tutto il territorio nazionale**.
- ✓ **La consultazione sarà soggetta a diritti di segreteria**.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (1/2)

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE

PUBBLICO

- ✓ Le informazioni sulla titolarità effettiva delle **società** e delle **PGP**, in **sezione autonoma** del registro, **sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni**, se non vi sono controinteressati.

SOGGETTI LEGITTIMATI

- ✓ Le informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust** e degli **istituti giuridici affini a trust** sono resi **disponibili su richiesta motivata ai soggetti «legittimati» all'accesso**.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (2/2)

Per soggetto legittimato si intende la persona fisica o giuridica ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che abbia la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, sempre che abbia evidenza, concreta e documentata, della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale» (art.21, comma 4, lettera d-bis) primo e secondo periodo del decreto antiriciclaggio.

- ✓ In presenza di **controinteressati** è prevista una **particolare procedura di notifica** ai controinteressati e di **valutazione della Camera di Commercio** in relazione alla consultabilità delle informazioni.

Fonti registro del titolare effettivo: Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI

In presenza di controinteressati **la Camera di commercio trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante PEC.**

Entro dieci giorni dalla ricezione, il controinteressato può trasmettere, a mezzo PEC, **una motivazione di opposizione.**

La Camera di commercio **valuta caso per caso le circostanze eccezionali** (di cui al decreto antiriciclaggio), rappresentate dal controinteressato, **che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso**

L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione.

Il diniego motivato all'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo PEC, entro venti venti giorni dalla richiesta di accesso. **In caso non venga riscontrata tale comunicazione** entro il termine dei venti giorni, **l'accesso si intende comunque respinto.**

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

UN SUPPORTO PER I PROFESSIONISTI?

IL TITOLARE EFFETTIVO

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO RICONTRABILE NEL REGISTRO

«METODO PER QUOTA»

La prima teoria valorizza la posizione delle persone fisiche che, a qualsiasi livello della catena partecipativa, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società partecipata;

«METODO PER CONTROLLO»


Il secondo metodo fa riferimento, invece, alla soglia presuntiva solo con riguardo alla proprietà della società cliente (primo livello), per poi risalire la catena partecipativa sulla base del criterio del controllo, fino all'individuazione della persona fisica.

«CRITERIO DEL MOLTIPLICATORE»

Il terzo metodo prevede la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza di una partecipazione superiore al 25%

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO


METODO PER QUOTA



In tal caso si devono andare a individuare **tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale** del cliente (primo livello) e poi **risalire la catena partecipativa** dei soggetti così individuati al fine di identificare **tutte le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale** di qualsiasi entità che detiene, a sua volta, una partecipazione superiore al 25% in qualsiasi livello successivo.

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

METODO PER CONTROLLO




In tal caso si devono individuare tutti i soggetti titolari di **partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale** del cliente (primo livello) e poi **risalire la catena partecipativa dei soggetti** così individuati **al fine di identificare la persona fisica controllante**

(ex articolo 2359, comma 1, del codice civile).


L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CRITERIO DEL MOLTIPLICATORE



In tal caso si deve procedere con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza di partecipazioni superiori al 25%.

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



PRIMO METODO: percentuale superiore al 25%. Titolari effettivi: Federico Bianchi, Mara Ferrari, Sergio Neri, Mattia Mori.

SECONDO METODO: proprietà di primo livello per risalire alla catena partecipativa. Titolari effettivi: Mara Ferrari e Sergio Neri


TERZO METODO: moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza di una partecipazione superiore al 25%: Sergio Neri

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'ORIENTAMENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Sia Banca d'Italia (con nota del 03/04/2013) sia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (con le Linee guida approvate nel maggio 2019) sono orientati ad accogliere la teoria del metodo per quota.


ESEMPI PRATICI DI TITOLARE EFFETTIVO



IL METODO PER QUOTA

È titolare effettivo **Federico Bianchi** che possiede una quota superiore al 25% in maniera diretta. Inoltre, essendo la Società A Srl partecipata al 70% dalla Società B Srl, occorre analizzare la compagine societaria della società B S.r.l., per verificare se vi sia una o più persone fisiche che detengano in maniera indiretta una quota superiore al 25% del capitale sociale. Analizzando, quindi, la visura camera della Società B S.r.l., emerge che sia **Francesca Monti** sia **Lucia Ferrari** detengono una quota superiore al 25%, risultando quindi **titolari effettivi**.

ESEMPI PRATICI DI TITOLARE EFFETTIVO



IL METODO PER QUOTA

Questo è l'unico caso in cui, sebbene nessun socio detenga una quota **superiore** al 25% del capitale sociale, si identificano come titolari effettivi tutti e quattro i soci.

ADEGUATA VERIFICA E FASCICOLO DELLA CLIENTELA (1/2)

IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

Il **22 maggio 2019** il **CNDCEC** ha emanato le “**Linee Guida**” entrate in vigore da gennaio 2020 con le specifiche tecniche in merito al contenuto del “**Fascicolo del Cliente**”

Nello specifico, l'allegato **AV.2** contiene una **check-list per la predisposizione del fascicolo**

Si ricorda che il fascicolo può essere tenuto sia in **forma cartacea** sia in formato **elettronico**, sia in forma **mista**.

ADEGUATA VERIFICA E FASCICOLO DELLA CLIENTELA (2/2)

LE REGOLE TECNICHE

Per prestazioni a rischio inerente **«non significativo»**:

- ✓ **documento di identità** (visti di conformità sui dichiarativi fiscali - risposte a quesiti di carattere fiscale e societario etc..)
- ✓ **mandato professionale** (docenza a corsi, redazione e aggiornamento libri e saggi su giornali, riviste e banche dati – pareri giuridici pro-veritate)
- ✓ **verbale assemblea dei soci** (nomina sindaco senza revisione – componente O.D.V. ex Dlgs 231/2001)

ADEGUATA VERIFICA E FASCICOLO DELLA CLIENTELA (1/2)

IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

Le regole tecniche

Per prestazioni a rischio inerente «**poco – abbastanza – molto significativo**»

Il fascicolo della clientela (base):


- ✓ la fotocopia del documento di identità e c.f. del legale rappresentante e dell'eventuale esecutore;
- ✓ visura del Registro imprese o certificato equivalente per società di diritto estero;
- ✓ atto costitutivo e/o delibera pe i soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese;
- ✓ attestazione partita IVA;
- ✓ lettera di incarico/mandato professionale;
- ✓ dichiarazione del Cliente ai sensi dell' art. 22 D.lgs 231/2007
- ✓ modello di valutazione del rischio;

ADEGUATA VERIFICA E FASCICOLO DELLA CLIENTELA (2/2)

Inoltre:

- ✓ documentazione relativa a modifiche e controllo costante;
- ✓ documentazione relativa a operazioni/prestazioni professionali intervenute;
- ✓ documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale (es. verbale di consegna della documentazione, revoca-rinuncia all'incarico, cessazione partita IVA, cancellazione Registro imprese, ecc.);


Come troviamo sempre le soluzioni?



www.sistemi.com

STUDIO
sistemi

Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo gli studi professionali e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere. Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Con **STUDIO**® aumenti l'**efficienza delle attività amministrative, organizzative e di controllo del tuo studio professionale**: calendari condivisi su mobile, soluzioni automatiche per rilevare il tempo dedicato a ogni cliente, un'efficiente gestione delle pratiche, l'emissione di avvisi di parcella e fatture in base ai mandati o alle ore lavorate e molto altro. Una soluzione organizzativa integrata e integrabile con i processi di studio per aumentare l'efficienza dei **servizi ai clienti** e misurarne la redditività. In più, con la soluzione **Antiriciclaggio** di STUDIO®, gestisci tutti gli adempimenti in tema di contrasto al riciclaggio: autovalutazione del rischio, identificazione del cliente e del titolare effettivo, adeguata verifica e controllo costante, conservazione dei documenti a norma.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.